



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Educative

**MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER L'INFANZIA**

COMUNE DI CREMONA

ASILO NIDO

Art. 12 - Domande di ammissione

Sono ammessi all'asilo nido i bambini residenti che all'atto dell'inserimento abbiano superato il 3° mese di età e non abbiano compiuto il 3° anno di vita.

Le domande di ammissione devono pervenire al Comune di Cremona:

- dal 1° aprile al 31 maggio per gli inserimenti dal mese di settembre
- dal 1° settembre al 31 ottobre per gli inserimenti dal mese di novembre

Vengono formulate quattro graduatorie distinte :

- prima graduatoria: bambini con accesso di diritto
- seconda graduatoria: bambini figli di un genitore unico
- terza graduatoria: bambini figli di genitori entrambi lavoratori
- quarta graduatoria: bambini figli di un solo genitore lavoratore.

Ogni graduatoria sarà formulata in base ai punteggi previsti al successivo art.13.

Art. 13 - Criteri di ammissione

Per la formulazione della graduatoria dei bambini richiedenti l'asilo nido vengono adottati i seguenti criteri [e ogni anno l]. La Giunta Comunale definirà i relativi punteggi, previa consultazione della Commissione Consiliare.

PRIMA GRADUATORIA - Bambini con accesso di diritto

- a) Bambini in situazione di disabilità certificata ai sensi della L.104/92
- b) Bambini a protezione sociale documentata dai Servizi Sociali tramite apposita relazione che definisca con chiarezza l'entità del problema e i vantaggi derivati dall'inserimento del bambino all'asilo nido. La richiesta di inserimento sarà sottoposta alla valutazione congiunta del Dirigente del Settore Politiche Educative e del Dirigente del Settore Politiche Sociali o loro delegati
- c) Fratelli frequentanti lo stesso asilo nido
- d) Gemello/gemelli in cui il fratello gemello risulti ammesso al nido

SECONDA GRADUATORIA - Bambini figli di genitore unico

- a) Bambino con genitore unico, figlio di madre o padre vedova/vedovo
- b) Bambino con genitore unico, figlio non riconosciuto dal padre o dalla madre

1 - Composizione del nucleo anagrafico di riferimento

- a) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 0-3 anni
- b) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 4-6 anni
- c) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 7-11 anni

- d) Gravidanza

2 - Condizioni occupazionali dei genitori

- a) genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo pieno e con contratto uguale o superiore a 6 mesi (il contratto deve essere in corso al momento della domanda).

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- b) genitore lavoratore dipendente a tempo parziale con contratto uguale o superiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- c) genitore lavoratore dipendente a tempo pieno con contratto inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- d) genitore lavoratore dipendente con contratto a tempo parziale inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- e) genitore inoccupato perché studente iscritto a scuole di secondo grado, accademie, università, con obbligo di frequenza.

- f) genitore inoccupato perché studente iscritto a accademie, università, senza obbligo di frequenza.

Il part-time si intende corrispondente ad una percentuale pari al 75% rispetto al tempo pieno previsto dalla specifica categoria lavorativa a cui appartiene il genitore.

Qualora il genitore che usufruisce del part-time abbia la sede di lavoro fuori dal Comune di Cremona a più di 50 Km di distanza si considera pari al tempo pieno.

3 - Condizioni di aggravio (da sommare alla tipologia di lavoro)

- a) Lavoro su turni
- b) Pendolare tra 15 e 30 km
- c) Pendolare tra 31 e 50 km
- d) Pendolare oltre 50 km
- e) Assenza notturna per lavoro da 10 a 30 giorni l'anno
- f) Assenza notturna da 31 a 90 giorni
- g) Assenza notturna da 91 a 150 giorni
- h) Assenza notturna oltre 150 giorni

4 - Invalidità dei componenti il nucleo anagrafico

(invalidità uguale o superiore a 2/3 attestata da specifica certificazione)

- a) Invalidità del genitore
- b) Invalidità figlio minorenni
- c) Invalidità familiare maggiorenne convivente

5 - Attestazione ISEE

- a) da 0 a 2500,00 euro
- b) da 2500,01 a 7500,00 euro
- c) da 7500,01 a 15000,00 euro
- d) da 15000,01 a 30000,00 euro
- e) oltre 30000,00 euro

A parità di punteggio la precedenza sarà accordata al bambino con età maggiore.

TERZA GRADUATORIA - Bambini figli di genitori entrambi lavoratori conviventi

- a) Bambino figlio di genitori entrambi lavoratori

1 - Composizione del nucleo anagrafico di riferimento

- a) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 0-3 anni
- b) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 4-6 anni
- c) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 7-11 anni
- d) Gravidanza

2 - Particolari condizioni del nucleo anagrafico

- a) Bambino figlio di genitori separati o divorziati in attesa di sentenza del Tribunale
- b) Bambino in stato di adozione, affido temporaneo o preadottivo
- c) Bambino affidato e residente con uno solo dei genitori nei casi di separazione/divorzio/scioglimento/annullamento del matrimonio, la cui condizione sia attestata da copia della sentenza e/o omologa
- d) Bambino residente con un solo genitore laddove il rapporto dei genitori non sia regolato da sentenza o omologa a seguito di separazione/divorzio e il padre o la madre non siano conviventi, come da attestazione autocertificata ai sensi di legge, da almeno tre mesi alla data dell'iscrizione

3 - Condizioni occupazionali dei genitori

punteggio da raddoppiare nel caso di bambini riferiti alle lettere a), c) e d)

- a) genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo pieno e con contratto uguale o superiore a 6 mesi (il contratto deve essere in corso al momento della domanda).

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- b) genitore lavoratore dipendente a tempo parziale con contratto uguale o superiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- c) genitore lavoratore dipendente a tempo pieno con contratto inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

d) genitore lavoratore dipendente con contratto a tempo parziale inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

e) genitore inoccupato perché studente iscritto a scuole di secondo grado, accademie, università, con obbligo di frequenza.

f) genitore inoccupato perché studente iscritto a accademie, università, senza obbligo di frequenza.

Il part-time si intende corrispondente ad una percentuale pari al 75% rispetto al tempo pieno previsto dalla specifica categoria lavorativa a cui appartiene il genitore.

Qualora il genitore che usufruisce del part-time abbia la sede di lavoro fuori dal Comune di Cremona a più di 50 Km di distanza si considera pari al tempo pieno.

4 - Condizioni di aggravio (da sommare alla tipologia di lavoro)

- a) Lavoro su turni
- b) Pendolare tra 15 e 30 km
- c) Pendolare tra 31 e 50 km
- d) Pendolare oltre 50 km
- e) Assenza notturna per lavoro da 10 a 30 giorni l'anno
- f) Assenza notturna da 31 a 90 giorni
- g) Assenza notturna da 91 a 150 giorni
- h) Assenza notturna oltre 150 giorni

5 - Invalidità dei componenti il nucleo anagrafico

(invalidità uguale o superiore a 2/3 attestata da specifica certificazione)

- a) Invalidità del genitore
- b) Invalidità figlio minorenni
- c) Invalidità familiare maggiorenne convivente

6 - Attestazione ISEE

- f) da 0 a 2500,00 euro
- g) da 2500,01 a 7500,00 euro
- h) da 7500,01 a 15000,00 euro
- i) da 15000,01 a 30000,00 euro
- j) oltre 30000,00 euro

A parità di punteggio la precedenza sarà accordata al bambino con età maggiore.

QUARTA GRADUATORIA - Bambini figli di un solo genitore lavoratore (di genitori conviventi)

- a) Bambino figlio di un solo genitore lavoratore

1 - Composizione del nucleo anagrafico di riferimento

- a) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 0-3 anni
- b) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 4-6 anni
- c) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 7-11 anni
- d) Gravidanza

2 - Particolari condizioni del nucleo anagrafico

- a) Bambino in stato di adozione, affido temporaneo o preadottivo

3 - Condizioni occupazionali dei genitori

- a) genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo pieno e con contratto uguale o superiore a 6 mesi (il contratto deve essere in corso al momento della domanda).

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- b) genitore lavoratore dipendente a tempo parziale con contratto uguale o superiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- c) genitore lavoratore dipendente a tempo pieno con contratto inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- d) genitore lavoratore dipendente con contratto a tempo parziale inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- e) genitore inoccupato perché studente iscritto a scuole di secondo grado, accademie, università, con obbligo di frequenza.

- f) genitore inoccupato perché studente iscritto a accademie, università, senza obbligo di frequenza.

Il part-time si intende corrispondente ad una percentuale pari al 75% rispetto al tempo pieno previsto dalla specifica categoria lavorativa a cui appartiene il genitore.

Qualora il genitore che usufruisce del part-time abbia la sede di lavoro fuori dal Comune di Cremona a più di 50 Km di distanza si considera pari al tempo pieno.

4 - Condizioni di aggravio (da sommare alla tipologia di lavoro)

- a) Lavoro su turni
- b) Pendolare tra 15 e 30 km
- c) Pendolare tra 31 e 50 km
- d) Pendolare oltre 50 km
- e) Assenza notturna per lavoro da 10 a 30 giorni l'anno
- f) Assenza notturna da 31 a 90 giorni
- g) Assenza notturna da 91 a 150 giorni

h) Assenza notturna oltre 150 giorni

5 - Invalidità dei componenti il nucleo anagrafico

(invalidità uguale o superiore a 2/3 attestata da specifica certificazione)

- a) Invalidità del genitore
- b) Invalidità figlio minorenni
- c) Invalidità familiare maggiorenne convivente

6 - Attestazione ISEE

- a) da 0 a 2500,00 euro
- b) da 2500,01 a 7500,00 euro
- c) da 7500,01 a 15000,00 euro
- d) da 15000,01 a 30000,00 euro
- e) oltre 30000,00 euro

A parità di punteggio la precedenza sarà accordata al bambino con età maggiore.

Art. 17 - Dimissioni

Si dispongono le dimissioni dei bambini da parte del Dirigente del Settore per:

- mancata presentazione del bambino entro 5 giorni dalla data stabilita per l'inserimento, salvo giustificato e comprovato motivo;
- assenza non giustificata del bambino protratta per oltre 15 giorni consecutivi, compresi i festivi;
- assenza giustificata oltre i quattro mesi.

Il mancato versamento della retta per tre o più mensilità, anche non consecutive, comporta l'approfondimento della situazione da parte degli uffici competenti; qualora l'inadempienza sia giustificata da fondate e comprovate motivazioni di ordine economico e sociale deve essere richiesto l'intervento dei servizi sociali per concorrere al pagamento della retta e garantire la continuità del servizio educativo del bambino..

In assenza di fondate e comprovate motivazioni di ordine economico e sociale il Direttore del Settore notifica una diffida di pagamento e convoca la famiglia per definire un piano concordato di rientro delle somme pregresse. Solo in caso di manifesta mancata collaborazione ed in assenza di positivo riscontro da parte della famiglia, il Dirigente del Settore può adottare ulteriori misure fino alla dimissione.

Il Dirigente del Settore sarà tenuto a richiamare per iscritto la famiglia al rispetto delle norme regolamentari in caso di ripetuto e grave mancato rispetto di quanto stabilito dalle stesse. In assenza di positivo riscontro, dopo due successivi richiami scritti il Dirigente del Settore può disporre le dimissioni del bambino, oppure adottare ulteriori misure fino alla dimissione.

SCUOLA INFANZIA

Art. 35 - Dimissioni

Si dispongono le dimissioni dei bambini da parte del Dirigente del Settore nei seguenti casi:

- a) qualora non venga effettuato l'inserimento entro 15 giorni dalla data stabilita come previsto senza giustificati e documentati motivi;
- b) qualora il bambino non abbia frequentato la scuola senza un giustificato e documentato motivo per trenta giorni consecutivi;
- c) qualora il bambino non abbia frequentato la scuola per più di quattro mesi anche con giustificato e documentato motivo.

Il mancato versamento delle quote di ristorazione scolastica per tre o più mensilità, anche non consecutive, comporta l'approfondimento della situazione da parte degli uffici competenti; qualora l'inadempienza sia giustificata da fondate e comprovate motivazioni di ordine economico e sociale deve essere richiesto l'intervento dei servizi sociali per concorrere al pagamento della retta e garantire la continuità del servizio educativo del bambino.

In assenza di fondate e comprovate motivazioni di ordine economico e sociale il Direttore del Settore notifica una diffida di pagamento e convoca la famiglia per definire un piano concordato di rientro delle somme pregresse. Solo in caso di manifesta mancata collaborazione ed in assenza di positivo riscontro da parte della famiglia, il Dirigente del Settore può adottare ulteriori misure fino alla dimissione.

CENTRO PRIMA INFANZIA

68

Art. 68 – Finalità del servizio

Il Centro Prima Infanzia è un servizio che si rivolge ai bambini della prima infanzia che non frequentano l'asilo nido. E' un servizio previsto dall'allegato A della DGR 111/02/2005 n. 7/20588 definito come "...servizio temporaneo di accoglienza, anche non continuativa..." .

Il Centro Prima Infanzia si configura come servizio flessibile con finalità educative e sociali previste per gli asili nido all'art 1 del presente regolamento.

Art. 69 – Sede

Il Centro Prima Infanzia è collocato presso la sede del Centro per le Famiglie in Largo Madre Carelli 5 .

Art. 70 - Destinatari

Il Centro Prima Infanzia si rivolge ai bambini residenti in Cremona di età compresa fra i 18 mesi ai 36 mesi.

Art. 71- Struttura del servizio e standard

La ricettività massima e gli standard organizzativi e di funzionamento del Centro Prima Infanzia sono definiti dalla legislazione regionale vigente.

Art. 72 – Calendario scolastico e orari di funzionamento

Il Centro Prima Infanzia di norma segue il calendario scolastico previsto per i servizi educativi del Comune di Cremona, fatta salva l'attuazione di nuove forme di organizzazione previste dal successivo art.76. Il Centro Prima Infanzia non svolge somministrazione di pasti e prevede orari flessibili in fascia mattutina e pomeridiana compatibili con le esigenze dei bambini e delle famiglie iscritte.

Art. 73 – Accoglienza e Criteri di ammissione

Il Centro Prima Infanzia presta particolare attenzione all'accoglienza ed alla relazione con le famiglie. È un momento fondamentale, curato dalle educatrici che programmano le diverse fasi, e affrontano e approfondiscono il modo di ambientarsi di ciascun bambino.

La prima accoglienza del bambino è preceduta da un incontro tra l'educatrice e la famiglia e l'inserimento si svolge con gradualità.

I tempi di ogni inserimento sono concordati in collaborazione con le famiglie.

Sono ammessi al Centro prima Infanzia i bambini che all'atto dell'inserimento abbiano compiuto i 18 mesi di età e non abbiano compiuto il 3° anno di vita.

Per la formulazione della graduatoria dei bambini richiedenti il Centro Prima Infanzia vengono adottati i criteri che seguono; ad ogni criterio verrà assegnato un punteggio definito dalla Giunta Comunale, previa consultazione della competente Commissione Consiliare:

1 - Situazioni di priorità

- e) Bambini in situazione di disabilità certificata ai sensi della L.104/92
- f) Bambini a protezione sociale documentata dai Servizi Sociali tramite apposita relazione che definisca con chiarezza l'entità del problema e i vantaggi derivati dall'inserimento del bambino all'asilo nido. La richiesta di inserimento sarà sottoposta alla valutazione congiunta del Dirigente del Settore Politiche Educative e del Dirigente del Settore Politiche Sociali o loro delegati
- g) Fratelli frequentanti lo stesso Centro Prima Infanzia
- h) Gemello/gemelli in cui il fratello gemello risulti ammesso al Centro Prima Infanzia

2 - Composizione del nucleo anagrafico di riferimento

- e) Coppia di genitori tra loro coniugati o conviventi
- f) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 0-3 anni
- g) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 4-6 anni
- h) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 7-11 anni

- i) Per ogni figlio convivente minorenni fascia 12-17 anni
- j) Per ogni figlio convivente maggiorenne
- k) Gravidanza

3 - Particolari condizioni del nucleo anagrafico

- c) Bambino con genitore unico, figlio di madre o padre vedova/vedovo
- d) Bambino con genitore unico, figlio non riconosciuto dal padre o dalla madre
- e) Bambino figlio di genitori separati o divorziati in attesa di sentenza del Tribunale
- f) Bambino in stato di adozione, affido temporaneo o preadottivo
- g) Bambino affidato e residente con uno solo dei genitori nei casi di separazione/divorzio/scioglimento/annullamento del matrimonio, la cui condizione sia attestata da copia della sentenza e/o omologa
- h) Bambino residente con un solo genitore laddove il rapporto dei genitori non sia regolato da sentenza o omologa a seguito di separazione/divorzio e il padre o la madre non siano conviventi, come da attestazione autocertificata ai sensi di legge, da almeno tre mesi alla data dell'iscrizione

4 - Condizioni occupazionali dei genitori

(Punteggio da raddoppiare in caso di bambino con genitore unico di cui al punto 3 lettere a) e b)

- g) Per ogni genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo pieno e con contratto uguale o superiore a 6 mesi (il contratto deve essere in corso al momento della domanda).

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- h) Per ogni genitore lavoratore dipendente a tempo parziale con contratto uguale o superiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- i) Per ogni genitore lavoratore dipendente a tempo pieno con contratto inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- j) Per ogni genitore lavoratore dipendente con contratto a tempo parziale inferiore a 6 mesi.

La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale

- k) Per ogni genitore inoccupato perché studente iscritto a scuole di secondo grado, accademie, università, con obbligo di frequenza.

- l) Per ogni genitore inoccupato perché studente iscritto a accademie, università, senza obbligo di frequenza.

- m) Per ogni genitore disoccupato e regolarmente iscritto ai Centri per l'Impiego.

Il part-time si intende corrispondente ad una percentuale pari al 75% rispetto al tempo pieno previsto dalla specifica categoria lavorativa a cui appartiene il genitore.

Qualora il genitore che usufruisce del part-time abbia la sede di lavoro fuori dal Comune di Cremona a più di 50 Km di distanza si considera pari al tempo pieno.

5 - Condizioni di aggravio (da sommare alla tipologia di lavoro)

- i) Lavoro su turni
- j) Pendolare tra 15 e 30 km
- k) Pendolare tra 31 e 50 km
- l) Pendolare oltre 50 km
- m) Assenza notturna per lavoro da 10 a 30 giorni l'anno
- n) Assenza notturna da 31 a 90 giorni
- o) Assenza notturna da 91 a 150 giorni
- p) Assenza notturna oltre 150 giorni

6 - Invalidità dei componenti il nucleo anagrafico

(invalidità uguale o superiore a 2/3 attestata da specifica certificazione)

- d) Invalidità del genitore convivente
- e) Invalidità figlio minorenni
- f) Invalidità familiare maggiorenne convivente

7 - Attestazione ISEE

- k) da 0 a 2500,00 euro
- l) da 2501,00 a 7500,00 euro
- m) da 7501,00 a 15000,00 euro
- n) da 15001,00 a 30000,00 euro
- o) oltre 30000,00 euro

A parità di punteggio la precedenza sarà accordata al bambino con età maggiore.

Art. 74 – Rette e Dimissioni

Per l'utilizzo del Centro viene richiesta una compartecipazione ai costi di gestione. L'entità della quota, da versare in forma anticipata, viene deliberata ogni anno dalla Giunta Comunale .

Le situazioni di particolare difficoltà economica saranno valutate dal settore Affari Sociali del Comune di Cremona.

Qualora la famiglia decida di sospendere la frequenza al Centro Prima Infanzia dovrà darne comunicazione scritta. In caso di rinuncia non è previsto il rimborso dei periodi non fruiti.

Inoltre il Dirigente del Settore può disporre la dimissione nei seguenti casi:

- mancato versamento della retta di tre mensilità, anche non consecutive;
- qualora il bambino non frequenti il centro per più di sei settimane consecutive, anche per giustificati motivi;
- situazioni di grave incompatibilità con le caratteristiche e finalità del Servizio.

Art. 75 - Sperimentazioni

Per le caratteristiche di flessibilità del Servizio presso il Centro Prima Infanzia è possibile avviare e monitorare esperienze e sperimentazioni di nuove tipologie di servizi per l'infanzia che potranno essere successivamente implementate nell'attività ordinaria del Settore.